

Ordinanza del 9 settembre 2020 del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di P. L.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione che l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta al giudice del dibattimento.

– Codice di procedura penale, artt. 438, comma 6, e 458, comma 2.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

1^a SEZIONE PENALE

Nelle persone dei signori magistrati:

dott. Stefano Sernia, Presidente,

dott.ssa Maddalena Torelli, giudice,

dott.ssa Alessandra Sermarini, giudice,

all'udienza del giorno 9 settembre 2020, nel processo pendente nei confronti di P. L., sottoposto agli arresti domiciliari per questa causa, presente;

decidendo in ordine alla rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione della documentazione relativa ad indagini difensive ed all'ascolto di un teste, avanzata alla presente udienza dalla difesa dell'imputato;

sentite le altre parti e ricevuto il parere favorevole del pubblico ministero che ha altresì articolato richiesta di ascolto di un teste a prova contraria;

sentite altresì le parti in ordine all'eventuale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6 del codice di procedura penale, nella formulazione vigente a seguito della legge n. 33/2019, applicabile ai fatti commessi a partire dal 20 aprile 2019, ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputato, medico psicologo del SSN, è citato a giudizio, a seguito di decreto che ne ha disposto il giudizio immediato, in relazione all'accusa di aver commesso in data 3 luglio 2019 atti sessuali violenti su una paziente a lui rivoltasi per cure; avanzò tempestivamente richiesta di giudizio abbreviato condizionato che il giudice per le indagini preliminari, a seguito di fissazione della prescritta udienza camerale, rigettò, ritenendo la richiesta (all'acquisizione della documentazione relativa ad indagini difensive ed all'ascolto di un teste) incompatibile con le caratteristiche del rito e non necessaria ai fini della decisione.

All'odierna udienza, in sede di trattazione delle questioni preliminari all'apertura del dibattimento, la difesa ha reiterato l'originaria istanza di rito abbreviato, ed il pubblico ministero ha espresso parere favorevole chiedendo prova contraria; le difese delle parti civili non hanno osservato nulla, limitandosi ad indicare l'esistenza di testi, nelle loro liste, di cui sarebbe stato necessario l'ascolto a prova contraria (così, di fatto, sollecitando l'esercizio dei poteri officiosi del tribunale di cui all'art. 441, comma 5 del codice di procedura penale).

Orbene, il tribunale osserva che, a mente della disciplina evincibile dall'attuale testo dell'art. 438 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 33/2019, applicabile ai fatti commessi a far data dal 20 aprile 2019 (e quindi anche al fatto per cui si procede, che sarebbe stato commesso in data 3 luglio 2019), l'istanza andrebbe rigettata, atteso che la sua riproponibilità al giudice del dibattimento non è più prevista, in quanto, sempre ai sensi del suddetto comma 6, essa può essere avanzata solo al giudice dell'udienza preliminare e sino al termine della formulazione delle conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale: di talché, deve ritenersi, non è possibile la sua riproposizione davanti al giudice del dibattimento, potendo, al più (ed in forza di eventuale applicazione analogica dell'art. 438, commi 2 e 6 del codice di procedura penale) detta richiesta essere riproposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto che ha disposto il giudizio immediato, e finché questi non abbia — rigettata l'originaria richiesta — disposto il rinvio a giudizio dell'imputato.

Non sfugge infatti al tribunale che l'art. 458, comma 2 del codice di procedura penale, nel disciplinare il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato, richiami, dell'art. 438 del codice di procedura penale, solo i commi 3 (forme della richiesta di rito) e 5 (possibilità di richiedere il rito condizionandolo ad integrazioni probatorie), e non richiami invece il comma 6; tuttavia, osserva il tribunale, tale «silenzio» non appare essere il frutto di una volontaria esclusione dell'applicabilità degli altri commi, quanto piuttosto essere espressione della volontà del legislatore di ribadire l'applicabilità, anche nel caso della richiesta successiva a giudizio immediato, di norme della cui compatibilità si sarebbe potuto dubitare, attesa la loro novità, come quelle sulla possibilità di subordinare il rito ad integrazioni probatorie. Invero, a voler diversamente opinare, dovrebbe affermarsi che il rito abbreviato debba essere ammesso senza alcuna ordinanza (prevista dal non richiamato comma 4 dell'art. 438 del codice di procedura penale, e necessaria ad individuare il momento di decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare), o che l'istante non possa contestualmente richiedere il rito abbreviato «semplice» per il caso in cui venga rigettata la richiesta di rito condizionata (come previsto dall'egualmente non richiamato art. 438, comma 5-*bis* del codice di procedura penale), con una inspiegabile disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui l'istanza sia stata avanzata in udienza preliminare; così come dovrebbe ritenersi — inspiegabilmente — non applicabile il non espressamente richiamato art. 438, comma 6-*ter* del codice di procedura penale, che prevede che laddove il giudice dichiari inammissibile la richiesta di abbreviato, il giudice del dibattimento, all'esito del giudizio, possa sindacarne la decisione.

Appare quindi necessario affermare, specie nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che nel giudizio abbreviato a seguito di decreto che disponga il giudizio immediato, trovino applicazione tutte le norme proprie del rito alternativo non incompatibili con la peculiarità dell'instaurazione a seguito di giudizio immediato, e che il momento di cui agli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale, possa essere — *mutatis mutandis* — identificato con quello che immediatamente precede la decisione sul rinvio a giudizio a seguito di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.

Ciò detto, va poi osservato che anche la «sindacabilità» *ex post* della scelta del GIP/GUP, ad opera del giudice del dibattimento, è — nel testo vigente a seguito della ricordata novella, che ha introdotto il comma 6-*ter* — limitata al caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 438, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, perché relativa a reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Ne consegue che, in forza della normativa richiamata, la pronuncia del giudice per le indagini preliminari o del GUP che rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionata risulta essere sottratta al sindacato di qualsiasi giudice, con grave compromissione del diritto di difesa dell'imputato, di cui la richiesta di un giudizio abbreviato condizionato è una delle possibili modalità di esercizio.

In particolare, osserva questo tribunale, già con la sentenza n. 169 del 2003 la Corte costituzionale aveva statuito che «sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 438, comma 6 e 458, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ed il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».

Questo tribunale condivide infatti l'osservazione che la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato, si risolve in un'irragionevole limitazione del diritto di difesa, non essendovi invece alcun ostacolo, nell'attuale disciplina del rito, all'introduzione di un simile sindacato, necessario ad assicurare integrità al diritto di difesa, nonché il rispetto dei criteri di economicità processuale propri del rito alternativo e peraltro coerenti col principio di cui all'art. 111 della Costituzione (si consideri, ad es., che il pubblico ministero ha chiesto l'esame di 8 testimoni; la p.c. di ulteriori 3 testimoni; la difesa dell'imputato di ben 24 testimoni).

La questione è quindi:

- a) rilevante, atteso che questo giudice deve applicare le norme di cui agli articoli 438, comma 6 e 458 del codice di procedura penale (che implicitamente richiama il primo), per decidere sulla richiesta della difesa;
- b) non manifestamente infondata, per le ragioni appena esposte.

P. Q. M.

Il Tribunale ordinario di Lecce, visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 1 del decreto del Presidente della Corte costituzionale 21 luglio 2004;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 438, comma 6 del codice di procedura penale e dell'art. 458, comma 2 del codice di procedura penale (che implicitamente richiama il primo), per contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del giudice per le indagini preliminari ed ammettere il rito chiesto dall'imputato;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, alle parti civili ed ai rispettivi difensori, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento, previa notifiche e comunicazioni di legge, ed unitamente alla prova dell'esecuzione di esse, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Lecce, 9 settembre 2020

Il Presidente, estensore: SERNIA